

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE FAMILIARE**

**EX ART. 66 E 67 E SS. DEL D.LGS. N. 14/2019, AGGIORNATO AL D.LGS. N.
83/2022 (CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)
E CONTESTUALE RICHIESTA URGENTE DI SOSPENSIONE DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. 155/2022**

PER: Il sig. **ABDELYLAH RAOUAJ**, nato in Marocco il 07.01.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio Via Corridoni n. 45 (c.f.: RJABLY65A07Z330R); rappresentato e difeso giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it);

E

PER: la sig.ra **DANIELA CRIHANA**, nata in Romania il 21.11.1977 e residente in Porto Sant'Elpidio via Corridoni n. 45 (c.f.: CRHDNL77S61Z129H), rappresentata e difesa giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it);

PREMESSO CHE

1. I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana, in data 03 luglio 2024, ai sensi dell'art 65 comma 1 del CCII presentavano istanza presso l'Organismo di Composizione della Crisi del C.O.A. di Fermo per risanare la loro situazione debitoria, ed in data 07 agosto 2024 veniva nominato come Gestore l'Avv. Adriano De Luna;
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Codice il Tribunale competente per la presente procedura è il Tribunale di Fermo in quanto *“per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”*;

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

3. Per interessi principali, il Codice, all'art. 27, comma 3, lett. b) indica *“per la persona fisica non esercente attività d'impresa”* coincide *“con la residenza o il domicilio”*;
4. I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
5. Gli istanti sono persone fisiche non soggette a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente Legge e sono qualificabili come soggetti non fallibili;
6. Possono essere considerati consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett 3 del CCII trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;
7. I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta che abbiano beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.
8. Sussistono i requisiti ex art 66 CCII affinché entrambi gli istanti possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, invero emerge che il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo stipulato in data 06.06.2007 con la B@nca 27-4 Spa, successivamente incorporata per fusione in UBI Banca Spa e quindi in Intesa SanPaolo Spa;
9. Tutto ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.
10. Il Gestore della Crisi, Avv. Adriano De Luna, con studio in Porto San Giorgio, Corso G. Garibaldi civ. 187, partita iva 00476770441, Codice fiscale

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

DLNDRN54E22D542Q, esaminata la documentazione prodotta dagli istanti e quella ulteriormente acquisita, esprimeva GIUDIZIO POSITIVO E FAVOREVOLE.

11. In data 17.12.24 sarà esperito un secondo tentativo di vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 155/22 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo con la quale è stata posta ad esecuzione forzata la dimora di residenza dei debitori, e per la quale si chiede che il Giudice adito voglia sospendere l'esecuzione, in quanto la prosecuzione della esecuzione interferirebbe con la fattibilità del piano.

Tanto premesso, i ricorrenti, come rappresentati e difesi, propongono il seguente PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE- Ex. art. 66 e 67 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La trattazione del piano si articola nel seguente indice di argomenti trattati

1. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022
2. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022
3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, SITUAZIONE FAMILIARE ECONOMICA E PATRIMONIALE, SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO
5. SITUAZIONE DEBITORIA
6. PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
7. IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA DEI RICORRENTI EX ART. 69 CCII
8. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA
10. CONCLUSIONI
11. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. 155/2022

* * * * *

1. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL

SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022

Come anticipato nelle premesse del presente ricorso, i proponenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

I proponenti, inoltre, non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla richiesta di ammissione alla presente procedura, così come risulta dalla documentazione versata in atti (elenco dei beni mobili registrati, dalla visura catastale dell'immobile, nonché dai certificati dal casellario giudiziale e dei certificati dei carichi pendenti estratti presso la Procura della Repubblica territorialmente competente), così come è stato inoltre verificato dai nominati Gestori della Crisi mediante un esame analitico della documentazione offerta dal proponente, nonché di quella richiesta mediante accesso diretto agli atti e mediante interrogazione del debitore.

2. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022

Sotto il profilo oggettivo, la situazione dei proponenti rientra nel requisito normativo dell'"insolvenza" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni con regolarità.

In particolare, dall'analisi della situazione economica, reddituale e patrimoniale dei proponenti, si evince che le spese necessarie per il loro sostentamento e per quello della famiglia sono inferiori alle entrate e la differenza costituisce quell'eccedenza che gli esponenti intendono offrire ai creditori per la realizzazione del presente piano.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "*stato di crisi o di insolvenza*" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza.

I coniugi, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo “*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate poiché i sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana si trovano nella impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei debitori e la sua evoluzione storica, in modo da fornire all'Organo Giudicante tutti gli elementi utili per una più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Gli istanti si trovano in una situazione finanziaria e psico-fisica alquanto critica ed esperiscono il rimedio del sovraindebitamento al fine di ottenere un rimedio personale e per la loro progenie, quali persone fisiche.

Il sig. Abdelylah Raouaj ha sempre svolto attività di dipendente.

La sig.ra Daniela Crihana è da sempre stata una casalinga, non ha mai svolto attività lavorativa essendosi sempre occupata della prole e della casa. Anche al momento della stipula del mutuo, infatti, era casalinga e non percepiva alcun reddito.

Dopo una iniziale regolarità e puntualità nei pagamenti dei ratei del mutuo, stipulato nel mese di giugno del 2006, durata per circa 5 anni, a causa della perdita del lavoro da parte del sig. Abdelylah Raouaj, gli esponenti hanno iniziato ad avere difficoltà economiche.

Ma non solo, la nascita delle figlie le somme necessarie per il sostentamento della famiglia sono aumentante, per non parlare del fatto che la seconda figlia è nata nel periodo in cui il sig. Abdelylah Raouaj non aveva un'occupazione fissa.

Nonostante l'impegno nel pagare seppur in modo saltuario i ratei del mutuo, tra mille difficoltà, purtroppo sono giunti al punto di non poter più far fronte al debito, in quanto

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

i minimi guadagni dei lavori saltuari e della disoccupazione erano necessari per far fronte alle spese di prima necessità e per il sostentamento della famiglia, utenze domestiche, in quanto l'attività lavorativa è mancata per diversi anni.

Quando poi il sig. Abdelylah Raouaj nell'anno 2018 è stato assunto con contratto regolare a tempo indeterminato, oramai la Banca aveva già risolto il contratto di mutuo revocando lo stesso e pretendendo il pagamento dell'intero capitale mutuato.

Anche dopo la revoca del mutuo, gli esponenti hanno tentato di evitare che gli eventi precipitassero con l'avvio delle azioni legali da parte dall'Istituto di credito, mediante versamenti saltuari, ma in data 18.11.22 la Grogu SPV srl notificava atto di precetto.

La posizione di sovraindebitato dell'istante è da attribuire come già sopra detto alla perdita del lavoro da parte del sig. Abdelylah Raouaj, che non ha più permesso di onorare gli impegni assunti quando le capacità reddituali lo consentivano ed altresì ha determinato un ulteriore indebitamento.

I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana hanno assunto le obbligazioni con la sicurezza di poterle adempiere, infatti, all'atto di stipula del contratto di mutuo il sig. Abdelylah Raouaj, era regolarmente inquadrato, aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva uno stipendio mensile di circa 2.000,00; e tale entrata consentiva di pagare le rate del mutuo e di provvedere al sostentamento della famiglia.

6

4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, SITUAZIONE FAMILIARE ECONOMICA E PATRIMONIALE, SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO

I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana hanno contratto matrimonio in data 22/02/2006 a Potenza Picena (MC), dalla loro unione sono nate due figlie, Raouaj Sabrina, nata il 14/12/2008 a Fermo e Raouaj Myriam, nata il 24/08/2013 a Fermo.

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli odierni ricorrenti sig. Abdelylah Raouaj, sig.ra Daniela Crihana, nonché da due figlie minori Raouaj Sabrina, nata il 14/12/2008 a Fermo e Raouaj Myriam, nata il 24/08/2013 a Fermo e dalla mamma della ricorrente sig.ra Crihana Margareta nata il 10/09/1953 in Galati (ROMANIA).

Le figlie, minorenni, sono a carico del padre; la sig.ra Crihana Margareta provvede autonomamente al proprio sostentamento percependo una pensione mensile di € 550,00.

L'unico reddito, quindi, del nucleo familiare è costituito dallo stipendio del sig. Abdelylah Raouaj di importo pari ad € 2.500,00 derivante da lavoro subordinato.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Non ha mai intrapreso attività d'impresa in proprio e per tale ragione è da considerarsi consumatore.

Come si evince dalla documentazione depositata in atti, il sig. Abdelylah Raouaj ha sempre svolto attività lavorativa subordinata prevalentemente con la qualifica di conducente di mezzi pesanti e camion.

Attualmente è impiegato, dal 02.01.2018 con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di autista, presso la Ditta Autotrasporti Levantesi srl con sede in Civitanova Marche (MC).

Dal 18.09.2000 al 31.07.2011, data in cui è stato licenziato a causa della forte crisi economica in cui versava la società che ha portato, poi, al fallimento della stessa, ha lavorato, con contratto a tempo indeterminato, per la società Adriatica Trasporti srl con sede in Porto Sant'Elpidio.

Dal momento del licenziamento, nel lontano 2011 fino al 2018, ha svolto lavori saltuari ed è stato per parecchio tempo in disoccupazione; ed è scaturita, quindi, una impossidenza per la famiglia che ha reso impossibile onorare regolarmente il pagamento delle rate del mutuo.

La sig.ra Daniela Crihana è da sempre stata una casalinga, non ha mai svolto attività lavorativa essendosi sempre occupata della prole e della casa.

Attualmente i ricorrenti possiedono solo l'immobile che costituisce residenza della famiglia nonché anche oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Fermo R.G.Es. 155/2022.

L'immobile è sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I), identificato al Catasto Fabbricati del Comun e di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5.

Il sig. Abdelylah Raouaj è anche proprietario di un'autovettura ormai datata, avendo 10 anni, e con un valore di mercato di circa 9.000,00, necessaria per recarsi a lavoro, essendo l'unica auto a disposizione del nucleo familiare.

L'utilizzo degli eventuali mezzi pubblici, se presenti non sarebbero certamente compatibili con le necessità dei ricorrenti, rendendo al quanto difficoltoso se non proibitivo gli spostamenti necessari per recarsi al lavoro.

I coniugi Abdelylah Raouaj – Daniela Crihana hanno acquistato l'immobile di cui sono proprietari in data 08.06.2007.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Hanno richiesto un mutuo fondiario e stipulato un contratto di mutuo con la Banca 27-4 Spa, successivamente incorporata per fusione in UBI Banca Spa e quindi in Intesa SanPaolo Spa, l'importo concesso era pari ad euro 140.000,00.

Il proponente Abdelylah Raouaj è titolare di una PostePay Evolution n. 5333.1711.1992.3486, sulla quale viene accreditato lo stipendio, e non vi è giacenza di fondi.

Dall'analisi delle movimentazioni presenti sull'estratto conto della carta, si evince che lo stesso viene movimentato soltanto per far fronte alle spese di vita quotidiana ed ordinaria (spesa, farmacia, ricarica telefono, benzina, vestiario, etc.), e per provvedere al pagamento della rateizzazione a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

I proponenti nel corso degli ultimi cinque anni, e precisamente il sig. Raouaj Abdelylah in data 27.03.21 ha venduto al prezzo di € 500,00 il veicolo di sua proprietà modello Volkswagne Passat tg CY030WY poiché necessitava di riparazioni costose e non convenienti per il suo utilizzo.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana e della loro famiglia comprendono le spese che seguono ovvero:

8

VOCE DI SPESA	FREQUENZA	IMPORTO
Bollo Autovettura	annuale	€ 239,75
Assicurazione Auto	annuale	€ 260,00
Spese utenze domestiche	mensile	€ 250,00
Tassa rifiuti	Annuale	€ 241,00
Libri scolastici figlie	Annuale	€ 330,00
Spese alimentari, personali e mediche	Mensile	€ 1.300,00
Totale spese mensili		€ 1.639,23

I ricorrenti allo stato attuale non devono provvedere al mantenimento della sig.ra Crihana Margareta, seppur formalmente risultante nel medesimo nucleo familiare, pertanto, non si rende necessario produrre il suo reddito dato da pensione.

5. SITUAZIONE DEBITORIA

I coniugi istanti in data 07.06.2007 hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con la Banca 27-4 Spa, successivamente incorporata per fusione in UBI Banca Spa e quindi in Intesa SanPaolo Spa per l'acquisto dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

via Corridoni n. 45, adibito a casa coniugale. L'importo concesso era pari a complessivi € 140.000,00.

A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, i sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana concedevano, per la quota di ½ ciascuno di proprietà, in favore della Banca, ipoteca volontaria sul bene di seguito meglio descritto:

- Immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I) e precisamente: appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comun e di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5.

Intesa Sanpaolo SPA concludeva con la società GROGU SPV srl un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.12.21, Parte II, n. 148.

In data 18.11.2022 la GROGU SPV srl e per essa la INTRUM ITALY S.p.a. notificava agli esponenti atto di precetto per euro 153.964,20. Ad oggi il debito ammonta ad € 164.963,20.

Sull'immobile di proprietà dei coniugi istanti pende innanzi al Tribunale di Fermo la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 155/2022, avviata dalla società GROGU SPV srl, a causa del mancato pagamento delle rate mensili del mutuo, di cui gli esponenti chiedono la sospensione, in quanto il prosieguo della stessa comprometterebbe il buon esito della procedura di ristrutturazione del debito.

Ma ancora, il sig. Abdelylah Raouaj ha un debito residuo, in seguito ad adesione agevolata presentata in data 27.06.23, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 1.164,68, la cui rateizzazione vorrebbe mantenere, ed in aggiunta a questo una cartella esattoriale relativa a tasse automobilistiche per € 844,79.

Ma ancora, il sig. Abdelylah Raouaj, nonostante ha venduto il veicolo tg. CY030WY in data 27.03.21, ad oggi non è stato registrato al PRA il passaggio di proprietà, pertanto, ha un debito nei confronti della Regione Marche per tasse automobilistiche non pagate relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 (anche se non dovute) per € 1.590,81.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di "ristrutturazione dei debiti del consumatore" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

GROGU SPV SRL - RESIDUO MUTUO FONDIARIO	€ 164.963,91
---	--------------

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

GROGU SPV SRL - SPESE LEGALI	€ 15.244,89
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	€ 2.009,47
REGIONE MARCHE	€ 1.590,81

Alle sopra indicate somme deve essere aggiunta la somma di € 2.600,00 quali competenze legali spettanti al sottoscritto Avvocato Debora Senzacqua, per consulenza ed assistenza prestata nella procedura di sovraindebitamento.

Per cui il debito complessivo ammonta ad € 183.809,08.

6. PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Con atto a rogito del Notaio Maria Elisa D'Andrea di Porto Sant'Elpidio del 06.06.2007, repertorio n. 371, raccolta n. 252, registrato in Fermo il 07.06.2007 la B@nca 27-4 Spa (successivamente incorporata per fusione in UBI Banca Spa e quindi in Intesa SanPaolo Spa) erogava, a titolo di mutuo fondiario, ai sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana la somma di euro 140.000,00.

A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, i sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana concedevano, per la quota di ½ ciascuno di proprietà, in favore della Banca, ipoteca volontaria sul bene di seguito meglio descritto:

- Immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I) e precisamente: appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comun e di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5.

La Banca mutuante in seguito al mancato pagamento di rate con missiva del 24.05.2016, comunicava ai mutuatari la decadenza dal beneficio del termine, risolveva il contratto di mutuo, comunicando la revoca del mutuo concesso e richiedendo il rimborso in un'unica soluzione.

Intesa Sanpaolo SPA concludeva con la società GROGU SPV srl un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.12.21, Parte II, n. 148.

In data 18.11.2022 la GROGU SPV srl e per essa la INTRUM ITALY S.p.a. notificava agli esponenti atto di precetto per euro 153.964,20.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Successivamente, in data 09.12.2022 la GROGU SPV srl e per essa la INTRUM ITALY S.p.a. notificava atto di pignoramento immobiliare, sottoponendo ad esecuzione forzata gli immobili di proprietà dei sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana, sui quale era stata iscritta ipoteca, con cui avviava la procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente presso il Tribunale di Fermo – sez. esecuzioni immobiliari, rubricata al numero generale di ruolo 155/22 R.G. Es.

È stato investito dell'incarico di CTU l'Arch. Marco Cicchinè che ha eseguito la perizia di stima sull'immobile. La perizia depositata dal CTU riporta un valore dell'immobile pari ad euro 90.000,00.

Valutando l'andamento del mercato immobiliare per quanto riguarda le vendite all'asta dei beni si può facilmente immaginare che il valore dell'immobile con la vendita all'incanto sarebbe ridotto considerevolmente fino a svalutarsi del tutto.

Con ordinanza resa all'udienza del 14 Aprile 2024, il G.E. del Tribunale di Fermo, riteneva di disporre la vendita dei beni pignorati come stimati nella perizia dell'Esperto incaricato e delegava per il compimento delle operazioni relative alla vendita la Dott.ssa Cristina Claretti.

In data 09.09.24 è stato già esperito un primo tentativo di vendita, vendita andata deserta.

Prezzo base d'asta: € 89.800,00 (Euro Ottantanovemilaottocento/00)

Offerta minima: € 67.350,00 (Euro Sessantasettemilatrecentocinquanta/00), pari al 75% del prezzo base.

In data 17.12.24 sarà esperito un secondo tentativo di vendita.

Prezzo base d'asta: € 67.350,00 (Euro Sessantasettemilatrecentocinquanta/00)

Offerta minima: € 50.512,50 (Euro Cinquantamilacinquecentododici/50), pari al 75% del prezzo base.

Ad un eventuale terzo tentativo di vendita.

Prezzo base d'asta: € 50.512,50 (Euro Cinquantamilacinquecentododici/50)

Offerta minima: € 37.887,38 (Euro trentasettemilaottocentoottantasette/38), pari al 75% del prezzo base.

Già al primo esperimento di vendita si è avuta una offerta minima pari al 25% in meno di quanto periziato dal CTU nominato e quindi pari a 67.350,00 euro.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Essendo la vendita andata deserta, si è avuta un'ulteriore riduzione di valore del 25% e quindi l'offerta minima è pari a circa 50.512,50.

7. IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA EX ART. 69 CCII

Nel giudizio di meritevolezza della condotta d'indebitamento da parte dei proponenti, si può escludere che i sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana abbiano assunto le obbligazioni iniziali senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (così come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019).

Ma ancora, i proponenti non hanno conseguito alcun indebito arricchimento a danno dei creditori e non hanno compiuto alcun atto in frode.

L'art. 69 del D. Lgs. 14/2019 stabilisce, al comma 1, che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La Corte di Cassazione nella recente Ordinanza n. 22890 del 27 Luglio 2023, pur esaminando una questione di diritto intertemporale, offre uno spunto di riflessione per un'interpretazione del criterio di meritevolezza non più ancorata alla teoria del c.d. “shock esogeno”. Secondo tale teoria il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Nella versione della Legge 3/2012, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 137/2020, era questa l'interpretazione del dato normativo di cui all'art. 12 bis laddove prevedeva che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*. Dunque, l'art. 12 bis, nella formulazione anteriore alla riforma del D.L. 137/2020, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘triplice test di meritevolezza che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio (corrispondente al secondo criterio del 'triplice test'), avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Il senso di detta abrogazione intervenuta nel 2020 è, peraltro, di immediata percezione: il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. Pertanto, se il legislatore ha soppresso sia il criterio della 'ragionevole prospettiva di adempimento' (test n.1), sia il criterio della 'sproporzione del debito' (test n.3), lasciando esclusivamente la formula dell'"aver determinato la situazione di sovraindebitamento" - espressamente ripresa nell'art. 69 CCII - ciò non deve condurre l'interprete ad un'analisi soggettiva del debitore con riferimento all'assunzione della singola obbligazione rimasta inadempita, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne, così, la non meritevolezza.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Pur dopo l'abrogazione normativa una parte degli interpreti ha continuato a ritenere il piano precluso al consumatore ogniqualvolta avesse contratto debiti in modo sproporzionato al reddito o, comunque, senza la ragionevole prospettiva di poterli onorarli, così da rendere ammissibile l'accesso alla procedura in presenza esclusivamente del c.d. 'shock esogeno', per cui il sovraindebitato è meritevole solo

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Dunque, spesso si è reiterata l'applicazione dei due criteri già codificati dall'art. 12 bis Legge 3/2012 ma volutamente abrogati dal legislatore.

La Cassazione, con l'Ordinanza n. 22890 del 27 Luglio 2023, ha viceversa cassato la decisione di merito per avere il Tribunale escluso l'applicazione dell'art. 12 bis comma 2l. 3/2012 nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020.

Così statuendo, il Giudice di legittimità ha recepito il terzo motivo svolto dal ricorrente, secondo il quale *“andavano applicati gli artt. 6, 7 e 9, comma 3 bis, lett. a), della l. n. 2/2012, nella loro più recente formulazione, e andavano presi in considerazione i nuovi parametri di valutazione dell'ammissibilità della proposta risultanti da tale innovativa disciplina”*.

In accoglimento di detta doglianza, la Corte ha osservato che l'art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 *“oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati”*.

In tal modo si offre l'opportunità al giudice di rinvio, di vagliare nuovamente l'ammissibilità del piano alla luce di un criterio di meritevolezza, oggi codificato nell'art. 69 CCII, che non può essere declinato - così dice la Corte - alla stessa stregua dei criteri interpretativi abrogati. Andrà perciò abbandonata la teoria c.d. dello *“shok esogeno”* e bisognerà analizzare la progressiva condizione di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico, senza limitarsi a fotografare in modo statico la condizione patrimoniale del debitore al momento dell'accesso al singolo finanziamento e bisognerà tenere conto altresì del comportamento del finanziatore al momento dell'erogazione, al consumatore, del finanziamento richiesto.

Nel caso di specie, il ricorso al credito da parte dei ricorrenti, non si può considerare sorretto da un atteggiamento soggettivo di colpa grave, malafede o frode, quanto piuttosto giustificato da necessità di procurare a loro stessi ed alla loro famiglia un tetto dove abitare e dove vivere ed una vita dignitosa.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Pertanto, nella formazione dell'indebitamento non si può parlare di un atteggiamento soggettivo di dolo o colpa grave del debitore, così come non risultano atti in frode ai creditori.

8. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dagli art. 65 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019.

Con la proposta avanzata gli esponenti mantengono la rateizzazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla definizione agevolata di € 1.108,76, con le scadenze riportate nella agevolazione stessa; mettono a disposizione del creditore GROGU SPV SRL la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi, composti da € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate; mettono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la somma di € 650,00; mettono a disposizione della Regione Marche la somma di € 650,00 .

Per quanto riguarda il pagamento dei costi della procedura, è stata considerata ai fini della redazione della proposta di ristrutturazione del debito la parcella elaborata dal sottoscritto professionista pari ad € 2.600,00.

Pertanto, con la proposta avanzata, i sig. Abdelylah Raouaj e la sig.ra Daniela Crihana mettono a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di € 55.408,76 oltre ad € 2.600,00 per il costo della procedura, per un totale di € 58.008,76 importo di gran

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

lunga superiore rispetto all'ipotetico ricavo che avrebbero ottenuto con la vendita dell'immobile.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 60 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore precedente.

La proposta è da considerarsi vantaggiosa in quanto i beni immobili posseduti dai ricorrenti, entrambi con una quota di proprietà di ½, non sono di facile vendita e lì dove si riuscissero a vendere alle condizioni di mercato attuali, la vendita coprirebbe solo in parte il creditore privilegiato, mentre, da tale vendita i crediti chirografari non ne avrebbero alcun beneficio.

Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 3 CCII i creditori privilegiati possono non essere soddisfatti integralmente se ne viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Nel caso de quo i consumatori, propongono al creditore privilegiato una soddisfazione in misura superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, ed in tempi più brevi rispetto alla scadenza contrattuale, pagando quanto dovuto in misura leggermente ridotta per i prestiti ma in una durata inferiore di tempo con rate che non gli limitano la possibilità di vivere dignitosamente ex art 68 CCII comma 3, che stabilisce per il debitore un tenore di vita dignitoso.

Per quanto riguarda il pagamento dei costi della procedura, ammontante ad € 3.100,00 avverrà in favore dello scrivente Avvocato Debora Senzacqua con le prime 4 rate, essendo già corrisposta la somma di € 500,00 a titolo di acconto al momento di conferimento dell'incarico.

Per quanto riguarda il debito residuo che il sig. Abdelylah Raouaj ha nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che originariamente ammontava ad € 2.594,77, in seguito ad adesione agevolata presentata in data 27.06.23, ammonta ad € 1.164,68. Il sig. Abdelylah Raouaj vorrebbe mantenere la sua rateizzazione così come ripartita dall'Agenzia delle Entrate, con le scadenze in essa stabilita, che di seguito si riportano.

DATA SCADENZA	TOTALE DA PAGARE
30.11.2024	€ 89,56
28.02.2025	€ 89,56
31.05.2025	€ 89,58

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

31.07.2025	€ 89,58
30.11.2025	€ 89,58
28.02.2026	€ 89,61
31.05.2026	€ 89,55
31.07.2026	€89,59
30.11.2026	€ 89,62
28.02.2027	€ 89,61
31.05.2027	€89,61
31.07.2027	€89,62
30.11.2027	€89,61
TOTALE	€ 1.164,68

Per quanto riguarda la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi in favore del creditore GROGU SPV srl, il pagamento avverrà: quanto ad € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate, a partire dalla quinta rata.

Quanto al debito residuo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, sarà corrisposta la somma di € 650,00 a fronte di € 1.164,68.

Quanto al debito nei confronti della Regione Marche (a carico dell' Abdelylah, ma non dovuto avendo lo stesso venduto il veicolo, ma non avendo l'acquirente registrato la vendita al PRA) sarà corrisposta la somma di € 650,00 a fronte di € 1.590,81.

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito:

CREDITORE	DEBITORE	DEBITO RESIDUO	SODDISFAZIONE IPOTESI PIANO
Compenso Avvocato Senzacqua-Privilegiato- Prededuzione	Abdelylah Crihana	€ 2.600,00	€ 2.600,00 - 100% Da rata 1 a rata 4
Grogu SPV SRL – Mutuo fondiario - Privilegiato	Abdelylah Crihana	€164.963,91	€ 52.000,00 31.522%
Grogu SPV SRL – Spese Legali	Abdelylah	€ 15.244,89	€ 1.000,00

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

- Chirografario	Crihana		6,56%
Grogu SPV SRL	Abdelylah Crihana		€ 53.000,00 Da rata 5 a rata 64
Agenzia delle Entrate e Riscossione	Abdelylah	€ 1.164,68	€ 1.164,68 - 100% Scadenze previste rottamazione
Agenzia delle Entrate e Riscossione	Abdelylah	€ 844,79	€ 650,00 – 76,94% Rata 65
Regione Marche	Abdelylah	€ 1.590,81	€ 650,00 – 40,86% Rata 66

Durata del Piano

La durata del piano è prevista in 66 rate.

Sulla durata del piano va detto che è in linea con la durata del residuo mutuo (scadenza iniziale 2037) ed è compatibile con l'età dei proponenti, fermo restando che consente di meglio soddisfare i creditori stessi, consentendo altresì al nucleo familiare di condurre una vita dignitosa.

In assenza di una previsione normativa univoca del perimetro di durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra; bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del credito e dei sovraindebitati, riconoscendo per loro una seconda "chance".

Nel caso di specie, dunque, il Giudice è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite l'alternativa liquidatoria dei beni costituenti il patrimonio dei debitori, considerato il valore degli stessi e il loro prevedibile ribasso in ipotesi di vendita competitiva; tra l'altro, lo stesso legislatore già con la Legge 3/2012, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi da

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

sovraindebitamento pe i debitori non assoggettabili ad altre procedure concorsuali, non aveva previsto un limite massimo di durata di queste procedure.

9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

La proposta come analiticamente descritta nel piano risulta, a parere di chi scrive, notevolmente conveniente per i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni, già posta in essere dal creditore privilegiato attraverso l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare 155/2022 R.G.E. del Tribunale di Fermo con la quale è stata posta ad esecuzione forzata la dimora di residenza dei debitori.

Tale proposta di piano di ristrutturazione è più conveniente rispetto all'alternativa liquidazione controllata, in quanto all'interno della perizia di stima dell'immobile di proprietà dei coniugi ex art. 568 c.p.c. depositata nella procedura esecutiva R.G.Es. n. 155/2022 pendente innanzi al Tribunale di Fermo nei confronti dei coniugi istanti, l'Esperto nominato dal Giudice Arch. Marco Cicchinè, ha valutato il valore dell'immobile per complessivi € 90.000,00.

Ne discende che, tenuto conto delle riduzioni derivanti da due esperimenti di vendita all'asta, l'immobile si ipotizza possa essere venduto ad un prezzo non superiore agli € 50.512,50, sempre che l'asta non vada deserta.

Da tale somma, realizzata dalla vendita, devono essere detratti i crediti deducibili rappresentati dalle spese anticipate dal creditore procedente (contributo unificato per iscrizione a ruolo, spese di precetto, trascrizione pignoramento, certificato ventennale notarile), dalle spese legali, dal compenso del professionista delegato alla vendita, del custode giudiziario e dagli oneri di cancellazione dei gravami.

Nel caso concreto, pertanto, si può ipotizzare il seguente valore residuo da distribuire ai creditori:

Valore di realizzo	€ 50.512,00
Ctu	€ 1.500,00
Spese di pubblicità	€ 1.000,00
Spese anticipate e spese legali	€ 4.000,00
Onorario delegato alla vendita	€ 4.500,00
Onorario custode giudiziario	€ 1.500,00
Residuo distribuibile	€ 38.012,00

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

Ne discende che il presumibile valore di realizzo per il creditore procedente è pari ad euro 38.012,00.

E' evidente che tale somma sarebbe del tutto insoddisfacente anche per il solo ceto creditorio privilegiato a dimostrazione che l'alternativa liquidatoria è più svantaggiosa rispetto al piano proposto.

Al fine di valutare la maggiore convenienza della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria occorre considerare che il valore di stima complessivo di tutti gli immobili predetti è pari a circa €. 90.000,00. Considerati i costi della procedura liquidatoria previsti ex lege, tra cui l'onorario professionale del liquidatore nominato, le spese di CTU ed il meccanismo delle aste immobiliari con i successivi ribassi, la quota di realizzo immobiliare ipotetico, ricavabile da parte di ciascuno dei due debitori, sarebbe alquanto incerta e non migliorerebbe la percentuale di soddisfacimento dei creditori né dell'uno né dell'altro ricorrente, rispetto alla proposta di piano del consumatore presentata. Oltre a comportare un notevole allungamento dei tempi di soddisfacimento dei creditori stessi a seguito delle difficoltà di realizzo dell'attivo immobiliare.

10. CONCLUSIONI

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano di ristrutturazione proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori, anche se solo parzialmente, avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla loro famiglia, azzerando così i debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, anche sulla base del valore dell'immobile, della durata e del costo delle procedure esecutive e dei notevoli ribassi previsti per tali procedure.

Ma ancora, il sacrificio richiesto ai creditori è conforme allo spirito della legge sul sovraindebitamento, che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia reale, evitando il rischio di cadere nell'usura e, ove possibile, cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali.

La presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire ai sovraindebitati ed alla propria famiglia una possibilità di ripianamento dei debiti, tale da poter restituire dignità economica e sociale cui tende la norma.

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

11. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. 155/2022

I ricorrenti chiedono la sospensione della procedura esecutiva immobiliare rg. n 155/22 pendente dinanzi al su intestato Tribunale di Fermo in quanto il prosieguo della stessa comprometterebbe il buon esito della procedura di ristrutturazione del debito, e pregiudicherebbe la fattibilità del piano.

* * * * *

Tanto premesso, gli esponenti come sopra rappresentati difesi e domiciliati

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Fermo affinché svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor Abdelylah Raouaj e la signora Daniela Crihana alla procedura di piano di ristrutturazione e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza di comparizione disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'O.C.C. della proposta e del decreto; e rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- **In via preliminare**: Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Fermo e rubricata al numero generale R.G.ES. 155/22, con prossimo tentativo di vendita fissato per il 17.12.24, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- **Sempre in via preliminare**: Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- **In via principale**: Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato Avv. Adriano De Luna, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Signor Abdelylah Raouaj e dalla signora Daniela Crihana, ai sensi dell'art. 70 del nuovo c.c.i.i.; al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei loro confronti.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente

STUDIO LEGALE
Avv. Debora Senzacqua

concedere.

Allegati:

1. Relazione del gestore della crisi nel piano unitario di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66, comma 1, CCII e relativi allegati;
2. N. 2 ordinanze del GE di rigetto con condanna alle spese in favore di GROGU SPV srl (necessarie ai fini della quantificazione credito chirografario);

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 183.809,08.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Con Osservanza.

Fermo li 14.11.2024

Avv. Debora Senzacqua

Relazione del gestore della crisi nel piano unitario di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66, comma 1, CCII

TRIBUNALE DI FERMO

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Gestore della Crisi: Avv. Adriano De Luna

PER: Il sig. **ABDELYLAH RAOUAJ**, nato in Marocco il 07.01.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio Via Corridoni n. 45 (c.f.: RJABLY65A07Z330R); rappresentato e difeso giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it);

e

PER: la sig.ra **DANIELA CRIHANA**, nata in Romania il 21.11.1977 e residente in Porto Sant'Elpidio via Corridoni n. 45 (c.f.: CRHDNL77S61Z129H), rappresentata e difesa giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it);

premesso che

- gli odierni istanti risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1, lettera c) dell'art.2, D.LGS n.14/2019, come modificato dal D.LGS n.83/2022;
- hanno fatto istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso il competente Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo al fine di avanzare domanda di ristrutturazione dei debiti del proprio patrimonio in favore dei creditori (doc.1 – istanza di composizione della crisi);

- la domanda veniva rubricata presso il suddetto Organismo con il n.21/2024 e che veniva nominato, come gestore della Crisi, lo scrivente avv. Adriano De Luna che in data 07.08.2024 accettava l'incarico conferito dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti per i gestori della crisi (doc. 2 – accettazione incarico);
- gli odierni istanti hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella in esame;
- sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 lett. E) del D.LGS n.14/2019 come modificato dal D.LGS n.83/2022;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione di precedenti accordi di composizione della crisi, ovvero revoche o cessazioni di eventuali piani di ristrutturazione;
- non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- le cause del sovraindebitamento sono da ravvisarsi in una serie di concause che vengono di seguito specificate.

Indice degli argomenti:

- 1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza dello scrivente**
- 2. Condizioni preliminari di ammissibilità e attività preliminari del gestore**
- 3. Cause del sovraindebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni e merito creditizio**
- 4. Situazione debitoria degli istanti aggiornata alla data della relazione**
- 5. Spese del nucleo familiare**
- 6. Redditi e patrimonio del nucleo familiare**

7.Costi presumibili della procedura

8.Requisiti di meritevolezza ex art.69 CCII

9.Valutazione dell'alternativa liquidatoria

10.Proposta formulata dagli istanti: piano unitario familiare di ristrutturazione dei debiti ex art.66 CCII

11.Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

12.Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione e del piano di ristrutturazione proposto

1. DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPENDENZA DELLO SCRIVENTE

Lo scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC).

2. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA' E ATTIVITA' PRELIMINARI

Lo scrivente Gestore ha verificato, preliminarmente, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.69 comma 1, CCII, e più specificamente che gli odierni istanti:

- a. risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art.2, comma 1, lett.C) CCII;
- b. rivestono la qualifica di consumatore così come definito dall'art.2, comma 1, lett.e) CCII, ovvero *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*;
- c. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale, come da allegati che verranno man mano elencati;
- d. non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, nè hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scrivente ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- esame delle visure catastali e ipotecarie;
- esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- esame visura protesti;
- esame certificati del casellario giudiziale;
- richiesta presso enti locali, quali Comune, Provincia e Regione (doc. 3 – richiesta agli enti locali e

all'ADER e riscontro);

-esame banche dati (Banca d'Italia e Crif) (doc.4 – visura Crif istanti)

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E MERITO CREDITIZIO

I signori Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana hanno contratto matrimonio in data 22/02/2006 a Potenza Picena (MC), dalla loro unione sono nate due figlie, Raouaj Sabrina, nata il 14/12/2008 a Fermo e Raouaj Myriam, nata il 24/08/2013 a Fermo.

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli odierni ricorrenti sig. Abdelylah Raouaj, sig.ra Daniela Crihana, nonché da due figlie minori Raouaj Sabrina, nata il 14/12/2008 a Fermo e Raouaj Myriam, nata il 24/08/2013 a Fermo e dalla mamma della ricorrente sig.ra Crihana Margareta nata il 10/09/1953 in Galati (ROMANIA) (doc. 5 – stato di famiglia).

Le figlie, minorenni, sono a carico del padre, perché unico soggetto che produce reddito; la sig.ra Crihana Margareta provvede autonomamente al proprio sostentamento percependo una pensione mensile minima di € 550,00.

L'unico reddito, quindi, del nucleo familiare è costituito dallo stipendio del sig. Abdelylah Raouaj di importo pari ad € 2.500,00 derivante da lavoro subordinato (doc. 6 – busta paga, ultime tre dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari degli ultimi cinque anni).

Il sig. Abdelilah lo ha confermato in sede di incontro del 9 agosto 2024 (doc.7 – verbale incontro del 9 agosto 2024), affermando che *“l'unica entrata corrente è il mio stipendio pari a circa € 2.500,00 netti come da busta paga che ho già depositato, oltre tredicesima e quattordicesima. Non abbiamo altre entrate.”*

Il Sig. Abdelilah non ha mai intrapreso attività d'impresa in proprio e per tale ragione è da considerarsi consumatore, unitamente alla moglie Daniela, che è sempre stata casalinga.

Come si evince dalla documentazione depositata in atti, il sig. Abdelylah Raouaj ha svolto unicamente attività lavorativa subordinata prevalentemente con la qualifica di conducente di mezzi pesanti e camions.

Attualmente è impiegato, dal 02.01.2018 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di autista, presso la Ditta Autotrasporti Levantesi srl con sede in Civitanova Marche (MC).

Prima del 2018, ha svolto lavori saltuari e occasionali ed è proprio questo il motivo principale dell'indebitamento. Dal 18.09.2000 al 31.07.2011, data in cui è stato licenziato (doc. 8 – convocazione servizio per l'impiego – patto di servizio personalizzato) a causa della forte crisi economica in cui versava la società che ha portato, poi, al fallimento della stessa, ha lavorato, con contratto a tempo indeterminato, per la società Adriatica Trasporti srl con sede in Porto Sant'Elpidio.

Il fallimento della società ha impedito all'istante di poter onorare il debito assunto per l'acquisto della casa.

Il Sig. Abdelilah, all'incontro del 9 agosto 2024, ha affermato che *le ragioni dell'indebitamento sono da rivedere nella perdita del lavoro, lavoro come autista di una ditta di autotrasporti, che poi ha fallito; ho lavorato fino al 2012 e poi ho svolto dei lavori saltuari, anche senza contratto, giusto per andare avanti. Dal 2018 sono stato assunto con contratto regolare dalla ditta Levantesi Autotrasporti..... ho cercato di pagare la rata di mutuo, pari a circa € 530,00, fino a quando ho potuto ma dal 2016 le rate che pagavo erano sporadiche.*

La sig.ra Chrihana non ha mai potuto aiutare economicamente la famiglia perché impegnata a crescere le proprie figlie.

Alla luce di quanto esposto nell'istanza formulata e di quanto dichiarato, i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza. I predetti, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

Il sig. Abdelylah Raouaj, all'atto della stipula del mutuo, poteva contare su un reddito sicuro e stabile e quindi dal 2006 fino al 2011 vi è stata regolarità nel pagamento delle rate del mutuo. A partire dal 2011, anno del licenziamento, sono iniziate le prime difficoltà economiche.

Nonostante l'impegno dimostrato nel pagare - seppur in modo saltuario - le rate del mutuo, gli odierni istanti giungevano al punto di non poter più far fronte al debito in quanto le entrate occasionali servivano anche e soprattutto per i bisogni della famiglia.

Quando poi il sig. Abdelylah Raouaj nell'anno 2018 è stato assunto con contratto regolare a tempo indeterminato oramai la Banca aveva già risolto il contratto di mutuo revocando lo stesso e pretendendo il pagamento dell'intero capitale mutuato.

Anche dopo la revoca del mutuo, gli istanti hanno formulato proposte di pagamento, dimostrando la buona volontà, ma in data 18.11.22 la Grogu SPV srl notificava atto di precetto.

Dunque, il sovraindebitamento è da attribuire alla involontaria perdita del lavoro da parte dell'istante, unico percettore di reddito e alla successiva difficoltà di ritrovare un lavoro stabile.

I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana hanno assunto le obbligazioni con la sicurezza di poterle adempiere, infatti, all'atto di stipula del contratto di mutuo il sig. Abdelylah Raouaj, era regolarmente assunto da una ditta di autotrasporti e non immaginava che vi potesse essere la possibilità di un fallimento della società.

Si ravvisa che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non sia riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode.

4. SITUAZIONE DEBITORIA DEGLI ISTANTI

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dagli istanti, nonché dei riscontri effettuati dallo scrivente, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, alle quali devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

La situazione debitoria dei sigg.ri Abdelilah e Crihana è rappresentata principalmente dal contratto di mutuo fondiario con la Banca 27-4 Spa, successivamente incorporata per fusione in UBI Banca Spa e quindi in Intesa SanPaolo Spa, mutuo richiesto per l'acquisto dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio via Corridoni n. 45, adibito a casa coniugale. L'importo concesso era pari a complessivi € 140.000,00 (doc. 9 – contratto di mutuo).

A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, i sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana concedevano, per la quota di ½ ciascuno di proprietà, in favore della Banca, ipoteca volontaria sul bene di seguito meglio descritto:

- Immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I) e precisamente: appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comun e di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5 (doc. 10 – visura catastale aggiornata e ispezione ipotecaria).

Intesa Sanpaolo SPA concludeva con la società GROGU SPV srl un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.12.21, Parte II, n. 148.

In data 18.11.2022 la GROGU SPV srl e per essa la INTRUM ITALY S.p.a. notificava agli istanti atto di precetto per euro 153.964,20.

Successivamente, la GROGU SPV notificava atto di pignoramento (doc. 11- elenco procedure esecutive e atto pignoramento immobiliare), che veniva iscritto presso il competente Tribunale di Fermo e rubricato al n.155/2022 rge, di cui gli istanti chiedono la sospensione, in quanto il prosieguo della stessa comprometterebbe il buon esito della procedura di ristrutturazione del debito. La prossima vendita senza incanto è fissata per il giorno 17 dicembre 2024.

In data 09.09.24 è stato già esperito un primo tentativo di vendita, vendita andata deserta e che prevedeva le seguenti condizioni:

Prezzo base d'asta: € 89.800,00 (Euro Ottantanovecento/00)

Offerta minima: € 67.350,00 (Euro Sessantasettemilatrecentocinquanta/00), pari al 75% del prezzo base.

Come suindicato in data 17.12.24 sarà esperito un secondo tentativo di vendita:

Prezzo base d'asta: € 67.350,00 (Euro Sessantasettemilatrecentocinquanta/00)

Offerta minima: € 50.512,50 (Euro Cinquantamilacinquecentododici/50), pari al 75% del prezzo base.

Ad un eventuale terzo tentativo di vendita si avrà:

Prezzo base d'asta: € 50.512,50 (Euro Cinquantamilacinquecentododici/50)

Offerta minima: € 37.887,38 (Euro trentasettemilaottocentoottantasette/38), pari al 75% del prezzo base.

Attualmente il bene è in vendita partendo dal prezzo base di € 67.350,00, con una offerta minima di € 50.512,50 (doc. 12 – perizia di stima immobile)

Il sig. Abdelylah Raouaj ha un debito residuo, in seguito ad adesione agevolata presentata in data 27.06.23, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 1.108,76, la cui rateizzazione è in corso e che l'istante potrebbe continuare a pagare, senza inserirla nel piano di ristrutturazione (doc. 13 – piano di rientro agenzia delle entrate - debito Agenzia delle Entrate).

I debiti totali che gli istanti intendono regolare con la proposta di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” possono essere riassunti nel seguente prospetto:

GROGU SPV SRL - RESIDUO MUTUO FONDIARIO	€ 164.963,91
GROGU SPV SRL - SPESE LEGALI	€ 15.244,89
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	€ 2.009,47
REGIONE MARCHE	p 1.590,81

Alle sopra indicate somme deve essere aggiunta la somma di € 2.600,00 quali competenze legali spettanti all'Avvocato Debora Senzacqua, per consulenza ed assistenza prestata nella procedura di sovraindebitamento.

Si precisa che il credito della Grogu Spv è aggiornata al 9 ottobre 2024 (doc. 14 - comunicazione legale della Grogu Spv) e la sorte capitale ammonta ad € 152.629,49 mentre il residuo è rappresentato dagli interessi di mora, pari ad € 12.343,12.

La situazione debitoria complessiva degli istanti è pari ad € 183.808,74.

Il credito vantato dalla GROGU SPV è di natura ipotecaria e quindi privilegiato.

Ugualmente il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate ha natura privilegiata.

5. SPESE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è attualmente composto da cinque persone e le spese mensili che sostiene il Sig.

Abdelilah per i bisogni primari suoi e dei familiari sono così specificate:

VOCE DI SPESA	FREQUENZA	IMPORTO
Bollo Autovettura	Annuale	€ 239,75
Assicurazione Auto	Annuale	€ 260,00
Spese utenze domestiche	Mensile	€ 250,00
Tassa rifiuti	Annuale	€ 241,00
Libri scolastici figlie	Annuale	€ 330,00
Spese alimentari, personali e mediche	Mensile	€ 1.300,00

Le spese elencate sono state tutte documentate (doc. 15 – spese del nucleo familiare).

Le spese mensili, imputando anche pro quota le spese annuali (pari ad € 1.070,75: 12 mesi=89,23), sono pari ad **€ 1.639,23**.

La suocera è economicamente autosufficiente, percependo una propria pensione che le consente di aiutare in minima parte il nucleo familiare.

Tutte le spese del nucleo familiare sono, dunque, a carico del sig. Abdelilah.

6. REDDITI E PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il sig. Abdelilah percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 2.500,00.

La Sig.ra Crihana è casalinga e non percepisce reddito. La madre della sig.ra Crihana percepisce una pensione di appena 550,00, destinata integralmente alle proprie necessità e non può aiutare, se non qualche contributo per la spesa, i propri familiari conviventi.

Gli istanti sono proprietari di un immobile, sito in Porto Sant'Elpidio via Corridoni n. 45, gravato da ipoteca volontaria e sottoposto a pignoramento, come già indicato nel paragrafo dell'esposizione debitoria del nucleo familiare.

Il sig. Abdelilah, nel corso dell'incontro del 9 agosto 2024, ha specificato che *“ l'unica entrata corrente mensile è il mio stipendio pari a circa € 2.500,00 netti come da busta paga che ho già depositato, oltre tredicesima e quattordicesima. Non abbiamo altre entrate. La casa dove abitiamo attualmente è quella di nostra proprietà ed è pignorata dalla GROGU SPV. Per la stima rimando alla consulenza tecnica depositata con l'istanza (doc.12 – perizia di stima dell'immobile). Abbiamo un'automobile marca HYUNDAU MODELLO TUCSON del valore di circa 9.000,00 intestata a me. E' l'unica vettura della famiglia “* (doc. 16 – visura al PRA).

Il sig. Abdelylah Raouaj è titolare di una PostePay Evolution n. 5333.1711.1992.3486, sulla quale viene accreditato lo stipendio e il saldo aggiornato viene allegato alla presente relazione (doc. 17 - saldo ed estratto conto post pay). Dall'analisi delle movimentazioni presenti sull'estratto conto della carta, si evince che lo stesso viene movimentato soltanto per far fronte alle spese di vita quotidiana ed ordinaria (spesa, farmacia, ricarica telefono, benzina, vestiario, etc.), e per provvedere al pagamento della rateizzazione a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

I debitori, nel corso degli ultimi cinque anni, precisamente in data 27.03.21, hanno venduto al prezzo di € 500,00 il veicolo di proprietà del sig. Abdelilah, modello Volkswagen Passat tg CY030WY, poiché necessitava di riparazioni costose e non convenienti per il suo utilizzo (doc. 21).

Non risultano ulteriori entrate né ulteriori elementi patrimoniali da prendere in considerazione, né ulteriori cessioni o acquisti rilevanti negli ultimi 5 anni.

7. PRESUMIBILI COSTI DELLA PROCEDURA

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 9.034,74 ed afferiscono al compenso O.C.C. (doc. 18 – Preventivo firmato), oltre ulteriori oneri che verranno quantificati nel corso della procedura.

Alle sopra indicate somme deve essere aggiunta l'importo di € 2.600,00 a titolo di competenze legali richieste dall'Avvocato Debora Senzacqua, per la consulenza ed assistenza prestata nella procedura di sovra indebitamento (doc. 22 - Preventivo Avv. Debora Senzacqua).

8.IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA EX ART. 69 CCII

Lo scrivente in merito alla meritevolezza ex art. 69 CCII ritiene che, alla luce di quanto esposto e dalla documentazione depositata, i sigg.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana abbiano assunto le obbligazioni iniziali con la sicurezza di poterle adempiere, contando sul reddito stabile derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Abdelilah.

Se la meritevolezza non sussiste ogniqualvolta il debitore abbia assunto obbligazioni essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle, come, ad esempio, un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali, nel caso di specie l'assunzione dell'obbligazione del mutuo risulta proporzionata al credito ed è avvenuta nella consapevolezza della possibilità di adempiere.

Sussiste, pertanto, un accesso meritevole, ovvero proporzionato, con la conseguenza che i debitori hanno avuto accesso al credito, secondo le loro possibilità e in previsione di un sicuro adempimento.

9. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE UNITARIO FAMILIARE EX ART. 66 CCII PROPOSTO DAGLI ODIERNI DEBITORI

I sig.ri Abdelylah Raouaj e Daniela Crihana hanno proposto, tramite istanza all'OCC, ai propri creditori un Piano di ristrutturazione unitario dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte. In ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, i debitori “ *hanno deciso*

di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dagli art. 65 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019.”

La proposta formulata prevede che il sig. Abdelylah Raouaj mantenga la rateizzazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla definizione agevolata di € 1.108,76, con le scadenze riportate nella agevolazione stessa, mettendo a disposizione del creditore GROGU SPV SRL la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi, composti da € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate.

Gli istanti osservano che l'importo che verrebbe versato è di gran lunga superiore a quello che verrebbe ottenuto dalla vendita all'asta dell'immobile, attualmente pari, come offerta minima, ad € € 50.512,50 che al netto delle spese di procedura quantificabili in circa € 15.000,00 si ridurrebbero ad € 35.512,50 e che la durata di n. 60 rate è comunque in linea con la durata del residuo mutuo (scadenza iniziale 2037).

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 CCII i creditori privilegiati possono non essere soddisfatti integralmente se ne viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Nel caso in questione, i debitori, propongono al creditore privilegiato una soddisfazione in misura superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, ed in tempi più brevi rispetto alla scadenza contrattuale.

Per quanto riguarda il debito residuo del sig. Abdelylah Raouaj nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, originariamente ammontante ad € 2.594,77, in seguito ad adesione agevolata presentata in data 27.06.23, oggi risulta di € 1.164,68. Il sig. Abdelylah Raouaj vorrebbe mantenere la sua rateizzazione così come ripartita dall’Agenzia delle Entrate, con le scadenze in essa stabilita, che di seguito si riportano.

DATA SCADENZA	TOTALE DA PAGARE
30.11.2024	€ 89,56
28.02.2025	€ 89,56
31.05.2025	€ 89,58
31.07.2025	€ 89,58
30.11.2025	€ 89,58
28.02.2026	€ 89,61
31.05.2026	€ 89,55
31.07.2026	€89,59
30.11.2026	€ 89,62
28.02.2027	€ 89,61
31.05.2027	€89,61
31.07.2027	€89,62
30.11.2027	€89,61
TOTALE	€ 1.164,68

Il sig. Abdelylah ha anche un debito residuo relativo a tasse automobilistiche per € 844,79 (doc. 3) ed, inoltre, nonostante abbia venduto il veicolo tg. CY030WY in data 27.03.21 (doc. 21), ad oggi non risulta registrato al PRA il passaggio di proprietà, pertanto, ha un ulteriore debito nei confronti della Regione Marche per tasse automobilistiche non pagate dall’acquirente relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024

per € 1.590,81 (doc. n.3). Con la suddetta proposta, i sig. Abdelylah Raouaj e la sig.ra Daniela Crihana mettono a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di € 55.408,76, alla quale vanno ad aggiungersi € 1.164,68 relativi al debito con l'Agenzia delle Entrate, oltre al costo della procedura, già quantificato (doc. n. 20) ed € 2.600,00 per la parcella del legale dei debitori Avv. Debora Senzacqua.

Per quanto riguarda la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi in favore del creditore GROGU SPV srl, il pagamento avverrà: quanto ad € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate, a partire dalla quinta rata. Quanto al debito residuo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, sarà corrisposta la somma di € 650,00 a fronte di € 1.164,68.

Quanto al debito nei confronti della Regione Marche (a carico dell' Abdelylah, ma dallo stesso ritenuto come non dovuto avendo lo stesso venduto il veicolo senza la successiva registrazione da parte dell'acquirente al PRA) sarà corrisposta la somma di € 650,00 a fronte di € 1.590,81.

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

CREDITORE	DEBITORE	DEBITO RESIDUO	SODDISFAZIONE IPOTESI PIANO
Compenso Avvocato Senzacqua- Privilegiato- Prededuzione	Abdelylah Crihana	€ 2.600,00	€ 2.600,00 - 100% Da rata 1 a rata 4
Grogu SPV SRL – Mutuo fondiario - Privilegiato	Abdelylah Crihana	€ 164.963,20	€ 52.000,00 - 31.522%
Grogu SPV SRL – Spese Legali – Chirografario	Abdelylah Crihana	€ 15.244,89	€ 1.000,00 - 6,56% <i>(Totale Grogu SPV € 53.000 da rata 5 a rata 64)</i>

Agenzia delle Entrate e Riscossione	Abdelylah	€ 1.1164,68	€ 1.164,68 - 100% Scadenze previste in rottamazione
Agenzia delle Entrate e Riscossione	Abdelylah	€ 844,79	€ 650,00 - 74% Rata 65
Regione Marche	Abdelylah	p 1.590,81	€ 650,00 - 40,86% Rata 66

I compensi per l'OCC verranno corrisposti al di fuori del piano di ristrutturazione, con versamento integrale entro la data previste nel Preventivo firmato (doc. n. 18).

La durata del piano è prevista in 66 rate ed appare compatibile con l'età dei proponenti e con la normativa di riferimento.

In assenza, infatti, di una previsione normativa univoca del perimetro di durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento, il Giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra; bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del credito e dei sovraindebitati, riconoscendo per loro una seconda "*chance*".

10. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si ritiene opportuno evidenziare che il principale debito contratto dagli odierni debitori è rappresentato dal mutuo stipulato per l'abitazione principale, ovvero la casa familiare.

La proposta formulata dagli istanti garantisce una soddisfazione del credito vantato dalla Grogu Spv nella misura del 31,552% (oltre al 6,56% delle spese legali), del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nella misura del 100% con il prosieguo della concessa rottamazione, dell'altro credito dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 74% e di quello vantato dalla Regione Marche al 40,86%..

Si rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili e che dall'esecuzione del piano si ipotizza fondatamente come il creditore Grogu Spv riesca ad ottenere una somma maggiore di quella derivante dalla vendita all'asta, considerate le notevoli spese della procedura esecutiva che verranno accantonate in prededuzione, come pure l'Agenzia delle Entrate e la Regione Marche come sopra.

La prossima vendita senza incanto potrebbe, infatti, risultare deserta, con un ulteriore abbattimento del 25% in sede di successiva vendita, con ovvio incremento dei costi e con conseguente, ulteriore diminuzione della percentuale di soddisfazione del credito.

Infatti, alla prossima vendita, l'offerta minima parte da € 50.512,50 e dalla somma realizzata dalla stessa, come già rappresentato, devono essere detratte le spese in prededuzione, consistenti nelle anticipazioni del creditore procedente (contributo unificato per iscrizione a ruolo, spese di precetto, trascrizione pignoramento, certificato ventennale notarile), nelle spese legali, nel compenso allo stimatore, nel compenso del professionista delegato alla vendita, del custode giudiziario, nonché negli oneri di cancellazione dei gravami, per un totale presumibile di circa € 15.000,00. Oltretutto la mancata vendita al prezzo di € 50.512,50, notevolmente inferiore a quello di stima pari ad € 90.000,00 depone per una modesta appetibilità dell'immobile in parola, ergo la vendita potrebbe non far conseguire la medesima somma che il piano unitario di ristrutturazione invece garantisce.

Con riguardo "alla misura realizzabile in caso di vendita coattiva" dell'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi già in senso alla L. 3/2012 e successive modifiche ha ammesso la possibilità di omologare il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, ma tenendo conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato

in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, *ex multis*, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020). La Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “ *Come è noto con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato* ” (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

L'incertezza della vendita coattiva e dell'alternativa liquidatoria devono essere, pertanto, poste in debito conto al fine di considerare la proposta formulata.

Premesse le superiori considerazioni, si ritiene più sostenibile per i debitori oltre che più conveniente per i creditori, procedere con il piano unitario di ristrutturazione dei debiti in luogo di una liquidazione del patrimonio o della prosecuzione della vendita coattiva del bene immobile.

11. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto Gestore alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, le

dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII) e non risultano menzioni nel casellario giudiziale di ciascuno degli istanti che possano incidere sulla meritevolezza (doc.20 – certificato del casellario giudiziario);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex artt. 66, 67 e segg. CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto congiuntamente dai debitori;
- la possibilità di accantonare mensilmente la somma di € 650,00, tenuto conto del reddito conseguito mensilmente dal sig. Abdelilah pari ad € 2.500,00 – unica entrata_ e tenuto conto delle spese correnti mensili pari ad € 1.639,23_

Tutto ciò considerato, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 9 e del comma 6 dell'art. 15 della legge n.3/2012, lo scrivente Gestore della Crisi, Avv. Adriano De Luna, con studio in Porto San Giorgio, Corso G. Garibaldi civ. 187, partita iva 00476770441, Codice fiscale DLNDRN54E22D542Q, esaminata la documentazione prodotta dagli istanti e quella ulteriormente acquisita,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO E FAVOREVOLE

in merito alla completezza, attendibilità e fattibilità del piano unitario di ristrutturazione ex art.66 CCII proposto.

Si allegano:

- 1) istanza di composizione della crisi;
- 2) nomina e accettazione incarico;
- 3) richiesta formulata dal Gestore agli enti locali e all'ADER con relativi riscontri;
- 4) Crif istanti;
- 5) stato di famiglia, residenza e certificato di matrimonio;
- 6) busta paga, ultime tre dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari ultimi cinque anni;
- 7) verbale di incontro del 9 agosto 2024;
- 8) contratto di lavoro Sig. Abdelilah – patto di servizio personalizzato - convocazione centro per l'impiego;
- 9) atto di compravendita e contratto di mutuo;
- 10) visura catastale e ispezione ipotecaria immobile;
- 11) elenco procedure esecutive imm.ri ed atto di pignoramento immobiliare;
- 12) perizia di stima dell'immobile
- 13) comunicazione Agenzia delle Entrate e relativa rateizzazione del debito;
- 14) comunicazione credito aggiornato da parte del legale della Grogù;
- 15) spese del nucleo familiare;
- 16) visura al PRA dell'autovettura;
- 17) saldo ed estratto conto Poste Pay Evolution;

- 18) preventivo firmato da parte degli istanti;
- 19) casellario giudiziale;
- 20) relazione di parte Avv. Debora Senzacqua;
- 21) Dichiarazione di Vendita autovettura.
- 22) Preventivo competenze Avv. Debora Senzacqua.

Con osservanza,

Fermo, li 06.11.2024

Avv. Adriano De Luna

Firmato digitalmente da: DE
LUNA ADRIANO
Data: 06/11/2024 14:27:55

N. R.G. 75-1/2024 P.U.



Tribunale Ordinario di Fermo

Procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice designato,

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 C.C.I.I. promossa da:

ABDELYLAH RAOUAJ, nato in Marocco il 07.01.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) Via Corridoni n. 45 (c.f. RJABLY65A07Z330R) rappresentato e difeso giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it)

e da

DANIELA CRIHANA, nata in Romania il 21.11.1977 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) via Corridoni n. 45 (c.f. CRHDNL77S61Z129H), rappresentata e difesa giusta delega e procura in atti dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it, posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it);

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CCII

letto il ricorso per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare depositato in data 15.11.2024 dai ricorrenti ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono nel comune di Porto Sant'Elpidio (FM);

rilevato preliminarmente che:

- pende dinanzi al Tribunale procedura esecutiva immobiliare n. 155/22 R.G.E., con secondo tentativo di vendita fissato in data 17.12.2024, avente ad oggetto la vendita di immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I) e precisamente "appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5", che costituisce la casa familiare dei debitori;

rilevato altresì che:

- con il ricorso gli istanti indicati in epigrafe hanno chiesto di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare ex art. 66 e ss. CCII, in quanto trattasi di membri della stessa famiglia, per essere gli stessi coniugi conviventi;
- al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2 CCII, vista la relazione del Gestore della Crisi Avv. Adriano De Luna del 06.11.2024 (cfr. all. 23 al ricorso), cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
considerato che:
- le parti istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. valutazione espressa dal Gestore della Crisi nella relazione, alla pag. 7);
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, come si evince dalle verifiche e dalla ricostruzione effettuate dal Gestore della Crisi, a fronte dell'esposizione debitoria pari alla somma di euro € 183.809,08, mentre l'attivo disponibile proviene unicamente dalla “ ... possibilità di accantonare mensilmente la somma di € 650,00, tenuto conto del reddito conseguito mensilmente dal sig. Abdelilah pari ad € 2.500,00 – unica entrata - e tenuto conto delle spese correnti mensili pari ad € 1.639,23” (cfr. pag. 19 della Relazione del Gestore della Crisi), trattandosi di reddito da lavoro dipendente, non suscettibile di aumento nel prossimo futuro, dovendo considerarsi altresì che la ricorrente sig.ra Crihana, casalinga, non percepisce alcun reddito, nonché gli obblighi di mantenimento gravanti sull'unico percettore di reddito, per essere il nucleo familiare costituito, oltre dagli odierni ricorrenti, dalle due figlie minori, Raouaj Sabrina, nata il 14/12/2008 a Fermo, e Raouaj Myriam, nata il 24/08/2013 a Fermo, nonché dalla sig.ra Crihana Margareta, madre della ricorrente, la quale in ogni caso percepisce una pensione di € 550,00 destinata integralmente alle necessità della stessa pensionata;
- la durata del piano è di anni 5 e mesi 6 (66 mesi) e la proposta formulata prevede che il sig. Abdelylah Raouaj mantenga la rateizzazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui alla definizione agevolata già in atto, per il pagamento della complessiva somma di € 1.108,76, con le scadenze riportate nella agevolazione stessa, “... mettendo a disposizione del creditore GROGU SPV SRL la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi, composti da € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate” (cfr. pag. 13 della Relazione del Gestore della Crisi);
- la proposta formulata dagli istanti garantisce una soddisfazione del credito privilegiato vantato dalla Groggu SPV Srl nella misura del 31,552% (oltre al 6,56% delle spese legali, quale credito chirografario nei confronti della stessa Groggu SPV), del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nella misura del 100%, con il prosieguo della concessa definizione agevolata, dell'ulteriore credito dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 74% e di quello vantato dalla Regione Marche in misura del 40,86%;
- i pagamenti previsti dal piano consentono altresì l'integrale pagamento delle spese per il compenso del legale;

- dall'esecuzione del piano si ipotizza fondatamente come il creditore Grogu Spv riesca ad ottenere una somma maggiore di quella derivante dalla vendita all'asta, considerate le notevoli spese della procedura esecutiva che verrebbero accantonate in prededuzione, apparendo verosimile prevedere che *“La prossima vendita senza incanto potrebbe, infatti, risultare deserta, con un ulteriore abbattimento del 25% in sede di successiva vendita, con ovvio incremento dei costi e con conseguente, ulteriore diminuzione della percentuale di soddisfazione del credito”* (cfr. . pag. 17 della Relazione del Gestore della Crisi), e tale maggiore convenienza della proposta deve ritenersi sussistente anche per i creditori Agenzia delle Entrate e Regione Marche;
- a fronte del pagamento dei creditori nelle percentuali sopra indicate, i ricorrenti manterranno la proprietà dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio (FM) alla via Corridoni n. 45, che è la loro prima casa, nella quale vivono con due figlie minori;
- in assenza di valutazioni del Gestore della Crisi svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte del creditore finanziatore dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., la documentazione allegata non evidenzia in ogni caso la violazione dei detti principi da parte di tale creditore;
- va conclusivamente preso atto della maggiore convenienza ritenuta dal Gestore della Crisi rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti ed alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII, come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Fermo www.tribunale.fermo.it, a cura del Gestore della Crisi, e che del presente provvedimento sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura del medesimo Gestore della Crisi, a tutti i creditori, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

DISPONE

su richiesta del debitore, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata iscritto nel R.G.ES. del Tribunale di Fermo al n. 155/22, nonché il divieto di azioni esecutive sul patrimonio dei consumatori sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto, a carico dei ricorrenti, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII, il Gestore della Crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi

Fermo, 12.12.2024

Il Giudice

Dott.ssa Sara Marzialetti